



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

XIV LEGISLATURA

ANNO 2012

DISEGNO DI LEGGE 11 ottobre 2012, n. 341

Disciplina delle spese di propaganda elettorale per l'elezione del Consiglio provinciale di Trento

D'iniziativa del **consigliere**
Roberto Bombarda (Verdi e democratici del
Trentino)

Presentato il **11 ottobre 2012**

Assegnato alla **Prima Commissione permanente**

DISEGNO DI LEGGE 11 ottobre 2012, n. 341

Disciplina delle spese di propaganda elettorale per l'elezione del Consiglio provinciale di Trento

INDICE

- Art. 1 - *Limiti di spesa*
- Art. 2 - *Tipologia delle spese elettorali*
- Art. 3 - *Rendicontazione*
- Art. 4 - *Sanzioni*
- Art. 5 - *Esenzioni*

Art. 1 *Limiti di spesa*

1. I candidati, i partiti e i movimenti politici che presentano candidature per l'elezione del Presidente e del Consiglio della Provincia autonoma di Trento sono tenuti a non superare i limiti di spesa stabiliti nei commi 2 e 3.
2. Ciascun candidato non può superare la spesa di 0,08 euro moltiplicato per il numero degli iscritti alle liste elettorali per l'elezione del Consiglio provinciale.
3. Ciascun partito o movimento politico e ciascun candidato alla carica di Presidente non possono superare la spesa di 0,8 euro moltiplicato per il numero degli iscritti alle liste elettorali per l'elezione del Consiglio provinciale.

Art. 2 *Tipologia delle spese elettorali*

1. Le spese elettorali rilevanti ai fini di questa legge sono quelle indicate dall'articolo 11, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515 (Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica).

Art. 3 *Rendicontazione*

1. Entro sessanta giorni dalla prima convocazione del Consiglio provinciale il candidato, il presidente o il segretario del partito o movimento politico che ha presentato candidature per l'elezione del Consiglio provinciale ed il candidato alla carica di Presidente depositano presso la Presidenza del Consiglio provinciale un rendiconto delle spese sostenute per la campagna elettorale. Al rendiconto è allegata una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante che tutti i documenti comprovanti le spese sostenute dal candidato o dal partito o movimento politico, diversi dallo scontrino fiscale, sono regolarmente quietanzati. In caso di contenzioso con i fornitori di beni o servizi che comporti il mancato pagamento o la sospensione del pagamento, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà deve dar conto anche di tale circostanza.
2. Nei trenta giorni successivi, il Presidente del Consiglio accerta che le spese di ciascun candidato, di ciascun partito o movimento politico e di ciascun candidato alla carica di Presidente non superino i limiti massimi previsti dall'articolo 1.

3. Il Presidente del Consiglio cura la pubblicazione dei rendiconti sul Bollettino ufficiale della Regione o sul periodico del Consiglio provinciale o sul sito web del Consiglio provinciale.

4. I candidati che si sono avvalsi, per la propria propaganda elettorale, esclusivamente di mezzi e servizi messi a disposizione dal proprio partito o movimento politico di appartenenza dichiarano al Presidente del Consiglio tale circostanza e sono esonerati dal presentare la rendicontazione prevista da questo articolo.

5. Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione dei rendiconti, qualsiasi elettore può trasmettere al Presidente del Consiglio eventuali osservazioni rilevanti ai fini di questa legge. Entro i successivi sessanta giorni il Presidente del Consiglio accerta che candidati e partiti o movimenti politici non abbiano superato i limiti massimi di spesa ammessi e commina le sanzioni previste dall'articolo 4.

Art. 4 *Sanzioni*

1. In caso di omessa o tardiva presentazione della rendicontazione, il Presidente del Consiglio, previa contestazione al candidato o al presidente del partito o movimento politico, commina la sanzione amministrativa da 2.000 euro a 20.000 euro.

2. In caso di dichiarazione non corrispondente al vero il Presidente del Consiglio, previa contestazione al candidato o al presidente del partito o movimento politico, commina la sanzione da 1.000 euro a 10.000 euro.

Art. 5 *Esenzioni*

1. Fermi restando i limiti di spesa previsti dall'articolo 1, i partiti o i movimenti politici che, ai fini dell'attribuzione del rimborso per le spese elettorali previsto dalla legge 3 giugno 1999, n. 157 (Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici), presentano il rendiconto delle spese sostenute per la campagna elettorale con le modalità previste dall'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2 (Norme per la regolamentazione della contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici), non sono tenuti a presentare il rendiconto di cui all'articolo 3.

2. Il presidente o il segretario del partito o movimento politico che intende avvalersi della facoltà prevista dal comma 1 dichiara al Presidente del Consiglio, entro il termine previsto dall'articolo 3, comma 1, che la rendicontazione delle spese per la campagna elettorale verrà trasmessa al presidente o al tesoriere nazionale del partito o movimento politico, per la successiva presentazione al Presidente della Camera dei deputati ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 2 del 1997, e comunica, contestualmente, l'ammontare totale delle spese sostenute.